

S T A T U T O

PER CONSORZIO "ROGGIA DEL MULINO"

Titolo 1°- Costituzione

CAPITOLO I

Art. 1 -

Tra i proprietari dei terreni siti nei Comuni di Col-
leretto Giacosa-Parella-Pavone e i Comuni stessi,
e enti che già operano nel settore si costituisce
un Consorzio agli effetti delle vigenti disposizioni
di legge per l'uso della Roggia del Mulino.

Art. 2 -

Il Consorzio prenderà nome "Consorzio della Roggia
del Mulino".

Art. 3 -

Il Consorzio:

- a) ha sede nel Comune di Colleretto Giacosa, presso
il Palazzo Municipale;
- b) potrà comprendere tutte le persone fisiche o giu-
ridiche di diritto privato , i Comuni, le Associa-
zioni e gli Enti a vario titolo interessati all'u-
so delle acque;
- c) è proprietario assoluto di tutti i manufatti, ca-
nali, condotte, macchinari e materiali consortili;
- d) ha durata di anni trenta a partire dalla data
dell'atto di costituzione del Consorzio; tale dura-

ta potrà essere prorogata su delibera dell'assemblea.

Art. 4 -

I soci possono essere: soci fondatori - ordinari.

- a) Sono soci fondatori quelli che hanno contribuito alla costituzione del Consorzio;
- b) Sono soci di diritto i Comuni;
- c) Sono soci ordinari, quelli la cui domanda venga presentata successivamente ed accolta favorevolmente.

Art. 5 -

Il finanziamento avviene mediante le quote di associazione, le oblazioni, i contributi di Enti e di privati, gli introiti diversi.

CAPITOLO II

Art. 6 -

Scopo del Consorzio è di acquistare l'acqua dalla Amministrazione competente, provvedere alla conservazione e manutenzione di tutte le opere necessarie per la derivazione, il convoglio e la distribuzione delle acque, alla disciplina per il loro godimento, ed alla ripartizione degli oneri in proporzione ai diritti dei singoli utenti al fine di:

- tutelare, difendere, migliorare l'agricoltura;
- produrre, per mezzo di turbine, l'energia elettrica per uso pubblico e/o privato;

-immettere gli scarichi delle fognature comunali dopo opportuna depurazione;

-utilizzare le acque per praticare la pesca, sulla base e con le limitazioni stabilite dalle vigenti limitazioni di legge.

Art. 7 -

Le domande di ammissione ad utente vanno inoltrate al Consiglio di Amministrazione, corredandole:

-dei dati catastali relativi alle proprietà consortili interessate all'utilizzo delle acque unitamente ai dati anagrafici del richiedente;

-degli atti costitutivi delle Associazioni o Società, qualora non si tratti di persone fisiche, corredandole dei dati anagrafici degli associati e dei soci, dalle opportune delibere assembleari e dalle certificazioni dei poteri di rappresentanza;

-dalle descrizioni degli impianti che potrebbero asservire le proprietà.

Art. 8 -

Gli utenti dovranno impegnarsi con documento scritto

a:a) usare le acque in dotazione del Consorzio per i fini e secondo le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti che saranno adottati;

b) consentire servitù di acquedotto, transito ed occupazione, necessaria per l'esecuzione e la manuten-

zione delle opere consortili, salvo il risarcimento dei danni ai sensi di legge;

c) concorrere nelle spese del Consorzio in proporzione alla superficie dei fondi di loro proprietà o alla quantità di acqua utilizzata in base alle determinazioni stabilite dai regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote risultate inesigibili dopo l'esperimento dei necessari atti giudiziari, saranno portate a bilancio nel passivo e ripartite fra gli utenti in proporzione alle quote precisandovi che ogni utente è responsabile del pagamento delle quote rimaste insolute e dovute dal suo dante causa fino ai termini di prescrizione.

d) notificare al Consorzio entro un mese dall'avvenuta modifica o trasferimento di proprietà, i dati catastali relativi all'aggiornamento del catasto consortile.

e) non cedere o vendere l'acqua di loro competenza a chi non è utente o comunque separatamente dal terreno.

CAPITOLO III

Catasto

Art. 9 -

Il Consorzio terrà un regolare catasto di identifica-

zione di tutti i terreni e di tutte le Ditte consorziate, che dovrà essere costantemente aggiornato. Esso comprenderà:

a) il catastino, costituito dall'elenco alfabetico delle ditte proprietarie dei terreni o affittuari con l'indicazione del foglio e numero di mappa catastale, qualità, superficie e redditi di ogni singolo fondo;

b) la classificazione consortile, e cioè il registro nel quale, per ogni singolo utente vengono determinati:

- 1- la quota di contributo
- 2- la dotazione di acqua
- 3- l'orario e i periodi di utilizzo;

La quota di contributo dovrà indicare specificatamente le spese straordinarie (ammortamento di interesse dei capitali impegnati nella costruzione degli impianti), le spese di gestione, le quote risultate insigibili e le eventuali multe.

CAPITOLO IV

GLI ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 10 -

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

- c) il Presidente;
- d) il Collegio degli Arbitri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPITOLO V

Composizione dell'Assemblea.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 11 -

- a) E' costituita da tutti i proprietari o affittuari dei fondi iscritti nel Catasto Consortile;
- b) i comproprietari di un fondo indiviso sono considerati come un solo utente e possono esercitare i loro diritti nell'Assemblea solo mediante delega (fatta anche una sola volta) da parte di tutti, in capo ad un comune procuratore;
- c) gli Enti Pubblici e Privati aventi personalità giuridica intervengono in persona del legale rappresentante;
- d) ogni utente può farsi rappresentare da un terzo, anche non consortista, mediante delega scritta con autentica del Sindaco. Le deleghe devono essere allegate al verbale della seduta, e sono valide per una sola adunanza e per solo uno avente diritto al voto;
- e) per i beni in usufrutto il voto spetta al nudo proprietario, salvo patto contrario fra gli interes-

sati;

f) la delega per intervenire nelle assemblee è presunta a favore del marito da parte della moglie; in caso di coniugi comproprietari, in regime patrimoniale di comunione legale;

g) il tutto salvo i casi di intervento a mezzo di procuratore generale dell'utente.

Art. 12 -

VOTAZIONI : ogni elettore ha diritto ad un voto.

In caso di parità prevale però il voto del Presidente.

Art. 13 -

CONVOCAZIONE E VALIDITA'

a) L'assemblea viene convocata dal Presidente che la presiede;

b) la convocazione viene effettuata mediante pubblici avvisi affissi nella sede consortile o all'albo comunale, da affiggersi sette giorni prima della adunanza e contenenti l'ordine del giorno. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata nel termine di tre giorni;

c) la seduta è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli utenti iscritti al catastico consortile; in seconda convocazione, che potrà avere luogo un'ora dopo quella fis-

sata per la prima convocazione, la seduta sarà valida qualunque sia il numero dei presenti; in ogni caso dovranno essere rappresentati i Comuni consorziati, salvo lettera scritta, da far pervenire prima dell'inizio dell'Assemblea, con cui si giustifica l'assenza, si accetta che venga discusso l'ordine del giorno.

d) L'Assemblea deve essere convocata una volta all'anno, entro il mese di novembre; può essere convocata in via straordinaria, su richiesta del Consiglio di Amministrazione di almeno un quinto degli iscritti.

Art. 14 -

COMPETENZA: l'Assemblea Generale;

- a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, gli arbitri ed i revisori dei Conti;
- b) delibera sui preventivi e sui consuntivi, approvandoli o respingendoli;
- c) delibera sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo o statuto. In questo caso la seduta sarà valida solo se sarà presente almeno la metà più uno degli utenti iscritti;
- d) approva i progetti tecnici ed economici, contratti o convenzioni, la cui spesa superi lire 10.000.000;
- e) ratifica le delibere del Consiglio di Amministrazione;

f) delibera e decide su quanto le venisse sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e sulle ammissioni di nuovi soci respinte dal Consiglio;

g) delibera sugli indirizzi generali che devono regolare l'attività del Consorzio per il miglior conseguimento dei suoi scopi;

h) le sue decisioni, prese a semplice maggioranza di voti sono vincolanti per tutti gli utenti.

CAPITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 -

COMPOSIZIONE

a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 13 Consiglieri scelti tra soci, nel seguente modo:

a') utenti per fini ^{non} agricoli: 1) un rappresentante per ogni azienda o associazione o privato utente, fino ad un massimo di 5 rappresentanti;

2) un rappresentante per ogni Comune consorziato;

a") utenti per fini agricoli: 3) un rappresentante per ogni consorzio irriguo, cooperativa agricola, associazione di coltivatori o singolo utente coltivatore diretto; fino ad un massimo di 5 rappresentanti.

I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente ed il

Vice Presidente;

b) i Consiglieri sono rieleggibili ;

c) le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso spese e trasferte effettuate nell'interesse del Consorzio;

d) ove un Consigliere per qualsiasi giustificato motivo non potesse più adempiere all'incarico, verrà sostituito dall'utente immediatamente successivo nella graduatoria riportata nelle elezioni, in caso di parità prevale la maggiore età;

e) ove un Consigliere non intervenga ingiustificatamente a tre sedute consecutive, decade dal mandato e non potrà essere rieletto.

Non possono essere eletti Consiglieri coloro che:

1) sono preposti per legge a sorveglianza e tutela del Consorzio;

2) coloro che avendo maneggiato denaro consorziale non ne abbiano resi e/o liquidati i conti;

3) coloro ai quali è tolta la libera amministrazione dei loro beni;

4) coloro che sono in arretrato da oltre un anno, nei pagamenti al Consorzio, o che siano trasgressori a discipline consorziali;

5) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio.

ADUNANZE

- a) Il Consiglio viene convocato dal Presidente che lo presiede mediante lettera recapitata a tutti i Consiglieri, cinque giorni, indicando ora e luogo di convocazione, (in una sala del Comune, salvo diversa indicazione), gli oggetti da trattarsi;
- b) la seduta è valida quando siano presenti la metà più uno dei componenti;
- c) ogni Consigliere ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- d) il Consiglio deve radunarsi in via ordinaria una volta al semestre, in via straordinaria raduna a richiesta del Presidente o di almeno cinque Consiglieri;
- e) vedi modifiche statuarie già previste art. 13 punto e).

Art. 17 -

COMPETENZA

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea;
- b) approvare i progetti tecnici ed economici ed i contratti di importo inferiore a £. 10.000.000;
- c) curare la conservazione e la manutenzione di tutte le opere e manufatti consortili, provvedendo a far eseguire in via d'urgenza quei lavori e riparazioni

che risultassero indispensabili, salvo a riferirne all'Assemblea nella prima adunanza;

d) allestire i bilanci preventivi e consuntivi;

e) scegliere l'istituto bancario presso cui depositare il conto o effettuare le operazioni di tesoreria ed esattoria;

f) approvare la classificazione consortile, con i relativi ruoli di contributo secondo i bilanci;

g) provvedere alla convocazione dell'Assemblea Generale;

h) tenere aggiornata la lista degli utenti, curandone la pubblicazione in tempo per le Assemblee, decidendo sui reclami opposti;

i) provvedere al servizio di esazione e cassa, nominando i relativi addetti, ed a tutte le altre operazioni contabili ed amministrative occorrenti per il buon funzionamento;

l) fare in genere tutto quanto concerne la gestione amministrativa, economica e disciplinare degli affari del Consorzio, con il mandato in genere di promuovere ed attuare tutto quanto può essere di vantaggio e di benessere per il Consorzio e per i suoi scopi;

m) decidere in merito alle domande di ammissione di nuovi soci indicando la quota da versare per le opere

eseguite e le spese sostenute.

CAPITOLO VII

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta di voti, nella prima seduta successiva al rinnovo dello stesso. Quando non si raggiunga la maggioranza assoluta in due successive votazioni, sarà eletto a maggioranza semplice. Egli è il legale rappresentante del Consorzio e lo rappresenta in giudizio ed in tutti i rapporti con le autorità e con gli utenti e con i terzi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori. In caso di suo impedimento lo sostituisce il Vice Presidente od un suo delegato.

Art. 18 -

Spetta al Presidente:

- a) convocare prima e presiedere poi il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Generale, ed eseguire o farne eseguire le deliberazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento di tutti gli uffici consortili;
- c) sorvegliare la perfetta tenuta degli atti del Catasto identificativo e dei libri sociali curandone l'aggiornamento e facendo annualmente praticare di Ufficio ed a spese degli interessati quelle variazio-

- ni che non fossero state notificate dagli utenti;
- d) disporre i pagamenti degli ordinativi firmati da lui e dal Segretario;
- e) firmare tutti gli atti, certificati e documenti rilasciati dal Consorzio;
- f) reprimere gli abusi e giudicare i contravventori al presente Statuto nonchè commisurare ed eseguire le multe salvo il ricorso al Collegio Arbitrale previsto al successivo articolo;
- g) far promuovere e sostenere anche giudizialmente le azioni attive e passive del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) decidere e disporre, in via d'urgenza, su qualunque materia ed affare anche esulante dalle sue normali attribuzioni, salvo riferirne al Consiglio nella sua prima seduta.

CAPITOLO VIII

IL COLLEGIO DEGLI ARBITRI

Art. 19 -

- a) E' composto dai tre giudici conciliatori dei Comuni consorziati;
- b) i membri del Collegio nominano fra loro un Presidente ed un Segretario;
- c) il Collegio è valido solo con la presenza di tutti i suoi membri, decide a maggioranza e può rendere le

sue decisioni immediatamente esecutive, nella materia di competenza che non sia già espressamente riservata alla giurisdizione ordinaria. Il Collegio dovrà sempre tentare la conciliazione delle parti; qualora non vi riesca, pronunzierà il suo lodo in modo irrituale;

d) è sua competenza decidere di tutte le questioni dipendenti dall'esercizio dell'impresa consortile o dall'applicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni intervenute, che possano sorgere fra Consorzio e consortisti, o fra consortisti.

CAPITOLO IX

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20 -

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri scelti dai Consigli Comunali dei Comuni associati; i revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 20 bis -

E' di sua competenza:

- a) l'esame dei libri di contabilità per accertare la bontà del metodo di scritturazione seguite e l'esattezza delle impostazioni;
- b) l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, con facilità di redigere opportune relazioni da presenta-

re all'Assemblea in seduta di esame di bilancio;

c) il riscontro di cassa da praticarsi ogni anno.

Art. 21 -

I conti saranno presentati dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della seduta d'esame del bilancio mettendo a disposizione tutti i documenti contabili, chiarimenti e delucidazioni che i revisori potessero richiedere.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 -

I verbali delle sedute dell'Assemblea del Consiglio e dei Collegi sono redatti per riassunto in apposito registro dal Segretario, il quale ne dà lettura alla seduta successiva. Il verbale, appena letto ed approvato, viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 -

I bilanci preventivi, consuntivi, saranno esposti per 10 giorni presso l'albo pretorio dei Comuni consorziati a libera visione degli utenti.

Art. 24 -

I chiamati alle cariche amministrative entrano in funzione con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della conseguita nomina, e cessano con il 31

dicembre dell'anno in cui viene a scadere per anzianità la loro carica.

Nel caso però di elezioni generali, come pure nel caso di elezioni integrative particolari, gli eletti entrano in carica subito e cessano con il 31 dicembre dell'anno in cui furono nominati.

Art. 25 -

L'anno finanziario consortile ha inizio con il 1° gennaio di ogni anno.

CAPITOLO XI

Art. 26 -

IL SEGRETARIO

Il Segretario del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione o tra i Consiglieri aventi requisiti idonei alla funzione o tra i dipendenti pubblici o tra i tecnici privati convenzionati.

- a) Può svolgere, avendone la capacità, pure le mansioni di direttore tecnico;
- b) assiste il Presidente ed il Consiglio in tutte le incombenze di carattere legale ed amministrativo e, col Presidente, firma i mandati di pagamento e di riscossione;
- c) il Segretario cura la redazione dei verbali;
- d) provvede al disbrigo di tutti gli affari concernenti il buon andamento dell'amministrazione consor-

tile e cura l'osservanza di ogni convenzione, vigilando affinché siano mantenuti i diritti, gli oneri e le servitù, sia attive che passive, esistenti sulle proprietà del Consorzio;

e) in particolare:

1 - cura la preparazione, la pubblicazione ed il rilascio di delibere, atti, certificati, e provvedere all'invio di avvisi;

2 - svolge le mansioni di cassiere rilasciando le quietanze staccate da un registro a matrice, unicamente destinato per le ricevute delle somme riscosse. Egli non può effettuare pagamenti se non sulla base di mandati firmati dal Presidente. E' responsabile dei pagamenti irregolarmente eseguiti.

3 - Vigila e tiene regolare tenuta dei libri dei Consortisti, dei verbali, dei mandati di pagamento e di riscossione e degli altri Registri dei quali è depositario responsabile;

f) la sua carica non è incompatibile con la carica di Segretario Comunale.

CAPITOLO XII

ESATTORIA E CASSA

Art. 27 -

La riscossione delle contribuzioni consortili sarà fatta compatibilmente con le caratteristiche del Con-

sorzio, secondo le norme per la formazione di specifici ruoli esattoriali.

Art. 28 -

Il Segretario deve annotare giornalmente le entrate di ogni natura nel registro delle riscossioni, e le uscite in quello delle spese presentando periodicamente, a richiesta, i registri per le opportune verifiche al Presidente, il quale dovrà firmare immediatamente dopo l'ultima scritturazione onde comprovare la verifica effettuata.

Art. 29 -

I contributi consortili costituiscono un onere gravante sui fondi consortili, e sono riscossi con le stesse procedure e privilegi in vigore per la riscossione delle imposte. Con le stesse modalità si provvede alla riscossione delle tasse e delle spese provocate da un utente.

Art. 30 -

I ruoli annuali delle contribuzioni consortili saranno pubblicati nelle Segreterie Comunali dei Comuni consorziati e saranno consegnati all'Esattore del Consorzio entro il 15 gennaio.

Art. 31 -

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dei ruoli, ogni interessato potrà ricorrere al Consiglio di Ammini-

strazione per far rettificare gli errori materiali che fossero incorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

CAPITOLO XIII

CONTENZIOSO

Art. 32 -

Ciascun socio è responsabile di ogni fatto commesso dai suoi dipendenti (affittuari, mezzadri, coloni o salariati) o da persone, delle quali è tenuto a rispondere per legge.

Art. 33 -

Senza pregiudizio dell'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni, il consortista che violi le disposizioni dello Statuto e del Regolamento o le deliberazioni degli Organi amministrativi e tecnici del Consorzio, e/o che danneggi alteri i manufatti e gli impianti consortili, è passibile di una penality da £. 10.000 a £. 200.000 a giudizio del Presidente. Contro le decisioni del Presidente è ammesso ricorso entro 15 giorni al Collegio degli Arbitri.

Art. 34 -

E' regola generale che:

a) le multe non possono essere mitigate sotto il mi-

nimo;

b) i trasgressori recidivi sono puniti con il doppio della penalità ;

c) le ammende per contravvenzioni diverse anche commesse contemporaneamente si sommano tra loro;

d) il contravventore ha sempre l'obbligo della riduzione in pristino o della refusione della spesa, se il ripristino fu fatto dal Consorzio;

e) ogni azione od omissione contraria al presente statuto è considerata contravvenzione.

Art. 35 -

Le contravvenzioni si riterranno provate su deposizione di una guardia comunale o giurata fatta sotto controllo d'ufficio.

Art. 36 -

Partecipata una denuncia, il Presidente deve invitare il denunciato a discolarsi; qualora questi non adduca giustificazioni sufficienti, oppure non si presenti applicherà la multa, la quale sarà esatta con le stesse norme dei contributi consortili.

CAPITOLO XIV

VARIE

Art. 37 -

Potranno essere inclusi nel Consorzio altri soci.

Art. 38 -

Le disposizioni del presente Statuto si intendono
completate da quelle del Codice Civile di cui agli
art. 861 - 862 - 863 - 864 dai R.D. 11.12.1933 n.1775
e 13.2.1933 n.215 e dalle altre Leggi e Decreti avven-
ti con questo attinenza.

All'originale firmato:

- 1 LUG. 1983

VISTO: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

